

R.G. 937-1/2020

**TRIBUNALE DI TRAPANI***Il Giudice del Lavoro*

letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 settembre 2020 nel procedimento cautelare promosso da [REDACTED] contro Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ha emesso la seguente

ORDINANZA ex art.700 c.p.c.

1. Con ricorso depositato il 8.7.2020 la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere docente di scuola primaria con sede di titolarità in provincia di Catania; di avere presentato per l'a.s. 2020/2021 domanda di mobilità territoriale regolamentata dal CCNI del 31/12/2018 e dall'O.M. 203 del 08/03/2019, indicando varie istituzioni scolastiche vicine al luogo di residenza; di avere la necessità di assistere la proprio suocera, riconosciuto invalida al 100% e portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92. Tanto premesso, lamentava che a causa del mancato riconoscimento del diritto di precedenza, non veniva assegnata in nessuna delle scuole e degli Ambiti Territoriali indicati in domanda.

Chiedeva, pertanto, in via cautelare:

“Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Provincia di Trapani scuola primaria pubblicato il 26.6.020 con il quale non è stata assegnata la precedenza alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore della ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza al genitore disabile per gli anni scolastici 2020/2021 e seguenti; b) disapplicare la nota mail del 29.06.2020 con la quale è stato disposto l'omesso trasferimento della ricorrente presso i presso le scuole Plesso Cuore di Gesù di Marsala, SC. Primaria Strasatti Nuovo (TP), Plesso Giuseppe Garibaldi (TP), e

amministrativa e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione convenuta di disporre il conseguente trasferimento.

4. Acclarata, dunque, la parvenza di fondatezza del diritto fatto valere, sussiste nel caso di specie anche l'ulteriore requisito del *periculum in mora*.

Nel tempo necessario per la instaurazione e la definizione del giudizio di merito, infatti, dovendo la ricorrente prestare servizio nell'anno in corso presso la sede di titolarità nell'Ambito Territoriale di Catania, il diritto del familiare disabile della ricorrente risulterebbe violato, posto che la ricorrente ha documentato di essere l'unica convivente con la medesima in condizioni di prestarle la necessaria assistenza.

5. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso cautelare, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, va dichiarata la nullità del CCNI, nella parte in cui nega la precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave, deve riconoscersi alla ricorrente il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'A.S. 2018/2019 su posto di scuola primaria, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione convenuta di disporre il conseguente trasferimento in via cautelare.

La regolamentazione delle spese di lite va rimessa al merito, trattandosi di istanza cautelare n corso di causa.

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza cautelare, previa disapplicazione della normativa secondaria e dei provvedimenti amministrativi incompatibili, accerta e dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 in favore della ricorrente nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'A.S. 2020/2021 su posto di scuola primaria, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione convenuta di disporre il conseguente trasferimento.

Spese al merito

Trapani, 17.9.2020.

Il Giudice

Dario Porrovecchio